

Sentenza: 8 marzo 2023, n. 84

Materia: pubblico impiego; stabilizzazione personale precario; ordinamento civile

Parametri invocati: artt. 3, 81, terzo comma, 97, 117, secondo comma, lett. e) ed l), e terzo, 119, primo comma, Cost., art. 14, comma 1, lett. q), Statuto Regione Siciliana (R.D.L. 15 maggio 1946, n. 455, convertito in legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2); art. 38, comma 1, d.lgs. 118/2011 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), art. 19 della l. 196/2009 (Legge di contabilità e finanza pubblica), art. 1, commi da 292 a 296, l. 178/2020 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023), come norme interposte

Giudizio: Legittimità costituzionale in via principale

Ricorrente: Presidente del Consiglio dei ministri

Oggetto: Art. 36 della legge della Regione Siciliana 15/4/2021, n. 9; art. 4, comma 1, della legge della Regione Siciliana 26/11/2021, n. 29; artt. 2, comma 5, e 3, commi 3 e 4, della legge della Regione Siciliana 27/12/2021, n. 35; art. 13, comma 22, della legge della Regione Siciliana 25/05/2022, n. 13

Esito: illegittimità costituzionale di tutte le disposizioni impugnate

Estensore nota: Enrico Righi

Sintesi:

Il Presidente del Consiglio dei ministri impugna le disposizioni in epigrafe, con quattro distinti ricorsi, che la Corte provvede a riunire per affinità di *petitum*. Le disposizioni, nel loro complesso, realizzano un'operazione di stabilizzazione di personale a tempo determinato.

Dopo avere provveduto ad una sommaria ricostruzione del quadro normativo, nel consueto stile, la pronuncia affronta il merito delle questioni di legittimità costituzionale sollevate.

Innanzitutto, la Corte osserva che l'articolo 36 della L. Regione Siciliana 9/2021 estende l'ambito soggettivo delle categorie di lavoratori precari, in relazione ai quali la legge statale (l. 178/2020, art. 1, commi da 292 a 296) prevede la stabilizzazione.

Se la disciplina statale infatti si limita ai lavoratori cosiddetti socialmente utili o impegnati in lavori di pubblica utilità, la normativa siciliana, nel ricomprendere tutti coloro che risultassero iscritti in un determinato albo, di fatto annovera anche lavoratori impiegati in progetti in base a protocolli e convenzioni di natura differente.

Le norme che incidono sulla stabilizzazione dei lavoratori a tempo determinato vanno ricondotte pacificamente, afferma la Corte, all'ambito dell'ordinamento civile e dunque alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, in quanto apportatrici di regolazione in senso lato sul piano economico giuridico del rapporto di lavoro.

La disposizione dell'articolo 36 della l. Regione Siciliana 9/2021 viene dunque dichiarata costituzionalmente illegittima, sotto questo profilo.

La medesima disposizione e tutte le altre impugnate vengono dichiarate costituzionalmente illegittime anche sotto il profilo della violazione dell'articolo 81 della Costituzione, per mancanza di una copertura finanziaria certa.

Tra l'altro, il citato articolo 36 prevede addirittura che nell'elenco dei possibili beneficiari possano rientrare, a domanda, lavoratori che ne erano usciti volontariamente. Taluni altri lavoratori avrebbero la facoltà di optare per una indennità sostitutiva della permanenza nell'elenco degli stabilizzandi.

Tutto questo reca incertezza nella predisposizione di una copertura finanziaria, che non può non ancorarsi al numero di lavoratori che esercitano le differenti opzioni, numero che non risulta univocamente stabilito.

Per lo stesso motivo, prospettandosi, per l'assunzione degli stabilizzati, un onere notevole e consolidato negli anni avvenire, non conoscendo il numero certo delle stabilizzazioni, la Corte rileva violazione delle competenze legislative esclusive statali in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici, per il tramite della violazione delle norme interposte contenute nell'articolo 38 del d.lgs. 118/2011.

Anche in questo caso, la declaratoria di illegittimità investe tutte le norme impugnate.

La corte ripete ancora il ragionamento, con riguardo alla violazione dell'articolo 97, primo comma, della Costituzione, che impone il rispetto del principio dell'equilibrio di bilancio. È evidente che, di fronte ad una situazione siffatta, in cui si prevede l'assunzione a tempo indeterminato di un numero incerto di lavoratori dipendenti il principio non venga rispettato.

Conclusivamente il complesso delle norme impugnate con i quattro ricorsi riuniti viene dichiarato costituzionalmente illegittimo anche sotto questo profilo.